CAMERA DEI DEPUTATI N. 2761

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BERTÈ, CAIAZZA, BUZZI, CERRETI ALFONSO, TITOMANLIO VITTORIA, FUSARO, LEONE RAFFAELE

Presentata il 28 gennaio 1961

Istituzione a favore del personale statale di un assegno di sede e soppressione dell'attuale assegno personale di sede

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende ad eliminare una ingiusta disparità di trattamento tra il personale statale in servizio in comuni con oltre 700.000 abitanti. Come è noto il Decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, dispone, fra l'altro, che al personale statale avente la normale sede di servizio in comuni di oltre 700.000 abitanti (o assimilati) e che non abbia carico di famiglia sia corrisposto un particolare assegno personale di sede.

La corresponsione dell'assegno di sede è però stabilita *solamente* a favore del personale che era già in servizio alla data 30 giugno 1955.

Dato che la norma di cui si tratta è basata su di un presupposto obiettivo (il maggiore costo della vita in grandi centri) che vale anche per il personale assunto posteriormente al 30 giugno 1955, questa limitazione appare ingiusta.

La presente proposta di legge tende a soddisfare le giuste esigenze e richieste di una categoria di personale statale alla quale non si possono opporre plausibili argomentazioni mentre dalla situazione attuale deriva un notevole diffuso malumore, che non può non ripercuotersi sull'andamento del servizio.

Con l'articolo 1 viene soppresso l'assegno personale di sede previsto dalle vigenti disposizioni. Con l'articolo 2 viene istituito un assegno di sede, da corrispondere indistintamente a tutto il personale che non fruisce di quote di aggiunta di famiglia per persone a carico di famiglia acquisita, nelle quali al tempo del conglobamento parziale venne conglobata una somma corrispondente alla differenza tra la indennità di caro vita base e le indennità di caro vita maggiorate in relazione alla sede normale di servizio.

L'assegno di sede, secondo questa proposta di legge, viene stabilito tanto per i comuni con popolazione superiore ai limiti indicati quanto per i « comuni assimilati ». Con questa dizione vengono intesi tutti quei comuni per i quali precedenti disposizioni prevedevano la corresponsione di quote di aggiunta di famiglia differenziate e quindi dell'assegno personale di sede. Nello stesso articolo 2 sono indicate le norme che regolano la riduzione e la sospensione dell'assegno di sede, come già avveniva per l'assegno personale di sede.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'assegno personale di sede, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, è soppresso.

ART. 2.

È istituito un assegno di sede, nella misura di lire 1600 lorde, da corrispondere al personale statale, senza persone a carico di famiglia acquisita, con sede normale di servizio in comuni con popolazione compresa tra i 700.000 e i 799.000 abitanti e nei comuni assimilati da precedenti disposizioni.

È istituito un assegno di sede, nella misura di lire 3200 lorde da corrispondere al personale statale, senza persone a carico di famiglia acquisita, con sede normale di servizio in comuni con popolazione di almeno 800.000 abitanti e nei comuni assimilati da precedenti disposizioni.

L'assegno di sede, di cui al presente articolo:

a) è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, paga e retribuzione, nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare, o altra posizione di stato, che importi riduzione di dette competenze, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;

b) è ridotto, nelle stesse proporzioni in cui risultano ridotti lo stipendio, la paga o la retribuzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale;

c) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescienza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento.

d) è soggetto alle sole ritenute erariali ed al bollo.

Nel caso di cumulo di impieghi, consentito dalle norme vigenti, non può percepirsi più di un assegno di sede.

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.